

MODULARIO
Trasporti - BT



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CORTINA D'AMPEZZO
20 LUG. 2000
PERVENU
N. _____ R. _____

51 M.T.N.

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
Segreteria Tecnica

PROT. N. 0678/UT02/CG2

Allegati: 1

Roma, 11 LUG 2000

All'Ufficio Giudice di Pace
Largo Poste, 14
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)



Oggetto: Richiesta informazioni.

In esito alla richiesta contenuta nella nota, di codesto ufficio, di cui numero ed oggetto, si fa presente quanto segue.

L'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada nella formulazione attuale così come modificata ed integrata dal D.P.R. 16 settembre n. 610, prescrive che ogni variazione alle caratteristiche costruttive, tra quelle elencate nell'articolo 227 Appendice V 'ed individuate con Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ...' comporta la visita e prova del veicolo.

Non essendosi ancora provveduto ad individuare, con decreti le particolari modifiche - tra quelle elencate nel già citato articolo 227 Appendice V - che impongano la visita e prova e l'aggiornamento della carta di circolazione si applica, nei casi di specie, il disposto degli articoli 56 del pregresso Codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1958 n. 393) e 225 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 420/59).

Pertanto la applicazione di una barra di collegamento tra i "duomi" delle sospensioni anteriori si ritiene da non comprendersi nella elencazione recitata nel già citato articolo 225 del D.P.R. 420/59.

Si allega copia della Normativa citata.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. Ing. Carlo Giannuzzi)

NORMATIVA CITATA:

Art. 236 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), integrato e modificato dall'art. 139 del *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada* (D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610):

Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. (Art. 78 C.d.S.)

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio *[provinciale]* della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio *[provinciale]* della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

- a) la massa complessiva massima;
- b) la massa massima rimorchiabile;
- c) le masse massime sugli assi;
- d) il numero di assi;
- e) gli interassi;
- f) le carreggiate;
- g) gli sbalzi;
- h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
- i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
- l) la potenza massima del motore;
- m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo,

è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio *[provinciale]* della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

Art. 227 - Appendice V al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

A - Masse, dimensioni ed allestimenti

- a) Massa in ordine di marcia (tara).
- b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
- c) Masse massime sugli assi.
- d) Dimensioni massime di ingombro.

- e) Numero assi ed interassi.
- f) Carreggiate.
- g) Sbalzi massimi.
- h) Fascia di ingombro.
- i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
- l) Tipo della struttura portante.
- m) Carrozzeria.
- n) Attrezzature particolari.

B - Prestazioni

- a) Determinazione velocità calcolata.
- b) Verifica della velocità massima.
- c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
- d) Determinazione consumo combustibile.
- e) Prova di accelerazione in piano.
- f) Spunto in salita.
- g) Rapporto potenza/massa.
- h) Massa rimorchiabile.
- i) Tipo della trasmissione e rapporti.

C - Sicurezza attiva

- a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
- b) Impianto elettrico.
- c) Avvisatori acustici.
- d) Tergiproiettori.
- e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
- f) Specchi retrovisori.
- g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
- h) Riscaldamento abitacolo.
- i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
- l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
- m) Campo di visibilità del conducente.
- n) Tergilavacristallo parabrezza.
- o) Cerchi e ruote.
- p) Pneumatici e sospensioni.
- q) Sistemazione dei pedali di comando.

D - Sicurezza passiva

- a) Urti e ribaltamento.
- b) Antifurto.
- c) Vetri di sicurezza.
- d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
- e) Paraurti per autovetture.
- f) Protezione posteriore anti incuneamento.
- g) Protezione contro lo spostamento del carico (vedi D.M. 25 marzo 1996, n. 326).
- h) Protezione laterale.
- i) Parafanghi.
- l) Calzatoie.
- m) Sterzo.
- n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
- o) Cinture di sicurezza.
- p) Sistemi di ritenuta bambini.
- q) Appoggiatesta.
- r) Sporgenze esterne.
- s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
- t) Resistenza cabine.
- u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
- v) Paraspruzzi.
- z) Recipienti semplici a pressione.

E - Protezione ambientale

- a) Antidisturbi radio.
- b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
- c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
- d) Posizione tubo di scarico.
- e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

F - Norme per particolari categorie di veicoli

- a) Caratteristiche delle autoambulanze.
- b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
- c) Caratteristiche degli autobus.
- d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
- e) Caratteristiche delle autocaravan.
- f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
- g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
- h) Caratteristiche dei ciclomotori.
- i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
- l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
- m) Caratteristiche dei filoveicoli.

G - Disposizioni fiscali

- a) Alloggiamento targa.
- b) Potenza fiscale.
- c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
- d) Targhette e iscrizioni.
- e) Marcatura di identificazione del motore.
- f) (Omissis).

H - Varie

- a) Tachimetro.
- b) Cronotachigrafo.
- c) Retromarcia.
- d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
- e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
- f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
- g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
- h) Portabagagli.
- i) Portasci.
- l) Antenna radio o radiotelefonica.

Art. 56 - Testo Unico delle Norme sulla circolazione stradale (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), pregresso Codice della Strada.

Aggiornamento della Carta di Circolazione

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della Motorizzazione Civile qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio.

2. In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza.

3. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo.

4. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata allo Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Art. 225 – Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Norme sulla disciplina della circolazione stradale (D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420).

Caratteristiche costruttive essenziali

1. La fabbrica costruttrice che intenda modificare un tipo di veicolo o motore per ciclomotore già omologato deve, nei casi in cui le modifiche interessino una o più caratteristiche costruttive essenziali, presentare domanda di omologazione, corredata soltanto degli allegati di cui all'art. 220 occorrenti a porre in evidenza le varianti.

2. Il veicolo o motore per ciclomotore modificato deve essere distinto dal precedente e individuato con una nuova denominazione o dato distintivo del tipo.

3. Caso per caso verranno stabilite quali delle prove di cui all'art. 221 saranno da effettuarsi.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le caratteristiche costruttive essenziali sono le seguenti:

A. Motore:

- a-1) Denominazione o Tipo;
- a-2) Funzionamento (otto, diesel e simili);
- a-3) Numero dei tempi;
- a-4) Numero dei cilindri;
- a-5) Diametro e corsa
- a-6) Potenza massima e numero di giri corrispondente (è consentita una tolleranza del $\pm 10\%$).

B. Veicolo:

- b-1) Denominazione o Tipo;
- b-2) Tipo della struttura portante;
- b-3) Numero degli Assi;
- b-4) Interassi, a veicolo carico;
- b-5) Carreggiata (anteriore, posteriore) misurata a veicolo carico (è consentita una tolleranza del $\pm 5\%$);
- b-6) Tipo della trasmissione: meccanico (con albero, con ingranaggi, con catene e simili), convertitore idraulico, elettrico e simili;
- b-7) Posizione dello sterzo (quando non sia stata prevista la posizione simmetrica o centrale), numero e posizione degli assi sterzanti, adozione del servosterzo;
- b-8) Posizione del motore sul veicolo (anteriore, posteriore, orizzontale, verticale e simili);
- b-9) Velocità calcolata con i dati dell'omologazione, corrispondente al numero di giri di potenza massima;
- b-10) Numero massimo dei posti ammissibili negli autobus.

C. Pesi:

- c-1) Peso complessivo a pieno carico;
- c-2) Peso massimo ammissibile su ciascun asse e valore minimo ammissibile, sia a vuoto che a pieno carico, del rapporto fra peso sull'asse (o gruppo di assi) anteriore, e peso sull'asse (o gruppo di assi) posteriore;
- c-3) Peso rimorchiabile.

D. Freni:

- d-1) Sistema (idraulico, meccanico, pneumatico e simili)

5. Aggiornamento del documento di circolazione.